



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Direzione del Personale

Ufficio III

N. **061052**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 23 commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proposizione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto direttoriale del 4 agosto 2014 con cui è stato aggiornato il ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle Finanze al 1° gennaio 2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013 – registro n. 4, foglio n. 60 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2013, n. 139 – concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto stesso anno – registro n. 2597 -, relativo all'individuazione ed alle attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto stesso anno – registro n. 2111 -, concernente "modifiche al

decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ed al successivo decreto concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale";

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009, nonché l'insieme dei C.C.N.L. della stagione contrattuale 1994/1997, 1998/2001 e 2002/2005 relativi al processo di privatizzazione del citato personale;

VISTI in particolare gli articoli 17, 18 e 19 del suddetto C.C.N.L. 2006-2009 che prevedono gli sviluppi economici all'interno delle aree definendo i criteri e le procedure per la loro realizzazione e rinviando la relativa attuazione alla contrattazione integrativa di amministrazione;

VISTO l'articolo 6 del suddetto C.C.N.L. 2006/2009 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in aree funzionali e corrispondenti fasce retributive;

CONSIDERATO che, alla data del presente provvedimento e comunque fino all'applicazione del successivo articolo 7 del citato C.C.N.L. 2006/2009, i profili professionali di inquadramento del personale dipendente coincidono nelle denominazioni con quelli previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e 17 gennaio 1990, n. 44;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013 – registro n. 1, foglio n. 240 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2013, con il quale, in attuazione dell'articolo 23-quinquies, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente all'area prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto in data 3 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 215 del 16 settembre 2015, concernente la ripartizione della dotazione organica del personale appartenente all'area prima, seconda e terza nei Dipartimenti e nelle strutture territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012;

VISTO il decreto in data 3 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 20 del 26 gennaio 2016, concernente l'individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizioni dei relativi compiti;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ed in particolare il comma 9 che dispone che *"al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, o del quadriennio*

2002-2005, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124 concernente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il 28 aprile 2016, con il quale, tra l'altro, sono state individuate le risorse aventi carattere di certezza e stabilità da destinare alle progressioni economiche;

VISTO l'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il 23 maggio 2016 con il quale sono stati individuati il numero dei passaggi di posizione economica per Area, i requisiti per la partecipazione a ciascuna procedura selettiva ed i relativi criteri selettivi;

VISTO il decreto del 30 gennaio 2015, con il quale, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2015-2017 ed in particolare il paragrafo 4 "Procedure di selezione e reclutamento del personale" nonché quanto stabilito nel piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016 al paragrafo 3.3.1. nel punto "Nomina della commissione di concorso";

VISTO l'art. 32 – primo comma – della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici obbligati";

VISTA la circolare n. 75606 del 12 maggio 2011, concernente "Pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi", con cui, in attuazione del citato articolo 32 – primo comma – della legge 18 giugno 2009, n. 69, si è previsto di adempiere agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la certificazione dell'accordo nazionale dell'Ufficio Centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze resa ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs 165/01 e l'esito positivo del riscontro amministrativo contabile apposto con visto. n. 1879 del 3 maggio 2016 ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 123/2011;

VISTA la certificazione dell'accordo nazionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica resa in data 18 maggio 2016, rilasciata ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 2 del d.lgs. 165/01;

RITENUTO per quanto sopra indicato di dare avvio alla procedura di sviluppo economico all'interno dell'Area prima per l'accesso alle fasce retributive F2, F3.

DECRETA:

- Art. 1 -

Passaggi programmati

E' indetta la seguente procedura per lo sviluppo economico all'interno dell'Area prima, finalizzata all'attribuzione della fascia retributiva superiore, riguardante un contingente di personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze pari al numero dei passaggi programmati negli accordi nazionali sottoscritti in via definitiva, ai sensi di legge, il 28 aprile ed il 23 maggio 2016:

FASCIA RETRIBUTIVA	PASSAGGI PROGRAMMATI
Passaggio da F1 a F2	14
Passaggio da F2 a F3	66

Il numero dei suddetti passaggi ne comprende alcuni da destinare alla Provincia autonoma di Bolzano, nel limite dei complessivi 20, assegnati alle fasce retributive interne alle tre aree contrattuali.

- Art. 2 -

Requisiti di ammissione

La procedura di cui all'articolo 1 è riservata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del presente bando, che alla data del 1° gennaio 2016 abbia maturato un'anzianità di almeno due anni in una delle fasce retributive dell'area prima, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

Alla procedura di cui all'art. 1 non possono partecipare i dipendenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- stato di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, dal servizio;
- abbiano riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del bando la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio superiore a dieci giorni;
- nel corso della loro attività presso questo Ministero o altra Pubblica Amministrazione, siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che non si sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Il dipendente sarà escluso dalla procedura selettiva in caso di sopravvenienza di una delle fattispecie di cui ai punti precedenti nel corso dello svolgimento della procedura stessa, sino all'approvazione della graduatoria finale.

Ferma restando l'esclusione dalla partecipazione dei dipendenti che si trovino in almeno una delle condizioni di cui sopra, possono partecipare alla procedura i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare qualora il predetto procedimento sia sospeso in attesa di definizione del procedimento penale avviato nei loro confronti. In questo caso, l'eventuale attribuzione della fascia economica superiore è comunque sospesa e subordinata alla definizione con formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato del procedimento penale in corso.

- Art. 3 -

Criteri selettivi

Il passaggio alla fascia retributiva superiore avverrà sulla base di apposite graduatorie nazionali formulate per ciascuna fascia retributiva e redatte secondo i seguenti criteri stabiliti dall'art. 18 - comma 6 - del C.C.N.L 2006-2009, opportunamente individuati dall'art. 3 dell'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il 23 maggio 2016:

1. esperienza professionale maturata;
2. titoli di studio, culturali e professionali;
3. percorsi formativi con esame finale.

I criteri di cui al punto 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

- Art. 4 -

Valutazione esperienza professionale

Il punteggio massimo conseguibile per il computo dell'esperienza professionale è di 30 (trenta) punti.

L'esperienza professionale maturata è valutata tenendo conto:

- degli anni di servizio prestato;
- dell'eventuale idoneità conseguita in procedure di riqualificazione almeno nell'area di appartenenza o superiore, indette dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'idoneità conseguita in tali procedure non può essere utilizzata qualora utilmente valutata all'esito delle procedure del 2010, di cui ai decreti direttoriali n. 98317, 98334 e 98341 del 2 dicembre 2010 così come rettificati dal decreto direttoriale n. 8484 del 20 gennaio 2011.

Ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio si deve sempre tener conto della decorrenza economica.

- Per l'anzianità di servizio nella fascia retributiva di appartenenza, si assegna:

1,5 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione uguale o superiore a sei mesi.

A formare tale anzianità concorre anche il periodo maturato nel corrispondente inquadramento stabilito dai sistemi di classificazione del precedente ordinamento professionale (ex qualifica funzionale, ex posizione economico/giuridica).

- Per l'anzianità di servizio quale dipendente di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, si assegna:

0,5 punti per ogni anno di servizio prestato o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi.

- Per l'anzianità di servizio quale dipendente di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni diverse dal MEF, si assegna:

0,4 punti per ogni anno di servizio prestato o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi.

- Per l'eventuale idoneità conseguita, nell'area di appartenenza o superiore, a seguito della partecipazione ai processi di riqualificazione almeno nell'area di appartenenza o superiore, indette dal Ministero dell'economia e delle finanze, si assegnano:

6 punti (utilizzabile una sola volta).

Il punteggio è attribuibile esclusivamente a chi abbia conseguito il collocamento in posizione di idoneo e non di vincitore in precedenti procedure.

- Art. 5 -

Valutazione titoli di studio, culturali e professionali

Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio, culturali e professionali è di 30 (trenta) punti.

I titoli di studio, culturali e professionali sono valutati come di seguito riportato, tenendo conto del titolo più elevato posseduto.

- Per la licenza elementare o il diploma di scuola secondaria di primo grado **24 punti**;
- Per il diploma di qualifica professionale (biennale/triennale) **26 punti**;
- Per il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale) **28 punti**;
- Per il diploma di laurea **30 punti**.

Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati. I titoli conseguiti all'estero devono essere stati dichiarati, equipollenti dalla competente autorità italiana.

- Art. 6 -

Effettuazione di percorsi formativi e esame finale

I dipendenti che presentano la domanda per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 1 - secondo le modalità di cui al successivo art. 8 - manifestano contemporaneamente interesse al percorso formativo cui sono ammessi di diritto.

Il percorso formativo è della durata di 22 ore comprese tre esercitazioni, al termine delle quali il dipendente:

- riceverà l'attestazione dell'avvenuto completamento del percorso formativo;
- è tenuto ad effettuare l'esame finalizzato ad accertare l'avvenuta acquisizione delle conoscenze necessarie.

L'effettuazione dell'esame finale, indipendentemente dal relativo esito, genererà un punteggio di 12 punti per la graduatoria finale.

L'esame finale sarà costituito da 30 quiz, sui seguenti moduli:

- Elementi di Diritto amministrativo e organizzazione dell'Amministrazione economico finanziaria;
- Informatica,
- Anticorruzione e Trasparenza.

Ulteriori 18 punti saranno attribuiti in base all'esito dell'esame sulla base di criteri di attribuzione del punteggio definiti dalla Commissione di cui all'art.9.

Il dipendente che non effettui, per qualunque motivo, l'esame finale è escluso dalla procedura.

I dipendenti in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente saranno convocati per l'effettuazione dell'esame.

Con successiva circolare, che verrà pubblicata sul sito internet del MEF, verranno rese note istruzioni dettagliate nonché modalità di svolgimento della procedura.

- Art. 7 -

Punteggio finale

I punteggi complessivamente previsti dagli artt. 4, 5 e 6 concorrono al punteggio complessivo, che sarà ridotto dei punteggi sotto indicati in relazione alle sanzioni disciplinari irrogate nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione:

- > **2 punti** per ogni multa;
- > **6 punti** per ogni sospensione dal servizio pari o inferiore a dieci giorni.

- Art. 8 -

Presentazione della domanda. Termini e modalità

Il dipendente dovrà produrre apposita domanda di ammissione alla procedura esclusivamente in via telematica, compilando il relativo modulo, entro la data di scadenza secondo le seguenti indicazioni:

1) i dipendenti in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze dovranno utilizzare il link pubblicato nella INTRANET MEF;

2) i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di aspettativa, di comando, distacco o fuori ruolo presso altra amministrazione o altro ente dovranno utilizzare il Portale dei servizi, sito ufficiale INTERNET del Ministero dell'economia e delle finanze, raggiungibile all'indirizzo <https://portaleservizi.mef.gov.it> .

La procedura di compilazione ed invio on-line del modulo di domanda è possibile dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito ufficiale INTERNET del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo <http://www.mef.gov.it> e dovrà essere completata entro la mezzanotte del 22 giugno 2016.

Il dipendente potrà visionare la propria domanda di iscrizione anche dopo la chiusura del termine. In caso di modifica delle informazioni trasmesse dovrà procedere ad un nuovo invio che annullerà e sostituirà il precedente. L'Amministrazione considererà valida l'ultima istanza pervenuta nei termini sopra indicati.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura in questione.

La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'invio del modulo di domanda elettronico.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Con l'invio della domanda il dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e successive modificazioni ed integrazioni e accetta che la medesima domanda annulla e sostituisce eventuali precedenti domande inviate con le medesime modalità.

Il presente bando è pubblicato sul sito ufficiale INTERNET del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo <http://www.mef.gov.it> .

- Art. 9 -

Commissione

Con successivo provvedimento, sarà nominata la Commissione esaminatrice composta da un Direttore generale con funzione di Presidente, da due Dirigenti e da un dipendente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di segretario, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

- Art. 10 -

Graduatoria

La graduatoria finale, formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun partecipante alla selezione a seguito del controllo sulla valutazione effettuata secondo le indicazioni riportate nei precedenti articoli 4, 5 e 6 del presente bando, terrà conto anche delle eventuali parità di punteggio.

A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il dipendente con maggiore età anagrafica, nei limiti dei posti disponibili.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito INTERNET del Ministero dell'economia e delle finanze. Da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso la graduatoria stessa.

Con il suddetto provvedimento sarà altresì assegnata la fascia retributiva superiore, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura, ai dipendenti utilmente collocati nella cennata graduatoria finale nel limite del numero dei passaggi programmati indicati nel precedente articolo 1.

- Art. 11 -

Attribuzione della fascia retributiva superiore

L'attribuzione alla fascia retributiva superiore avverrà al termine della procedura disciplinata nel presente bando, con decorrenza 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 18 - commi 2 e 3 - del C.C.N.L. 2006-2009, con riserva dell'esito dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti alla procedura e ad applicare le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000.

Qualora, anche a seguito di tali controlli, fosse accertata, in qualsiasi momento, l'inidoneità a partecipare, l'Amministrazione disporrà l'esclusione del dipendente interessato dalla procedura in questione, con provvedimento motivato.

- Art. 12 -

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 della legge 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai dipendenti saranno raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi — Direzione del Personale — Ufficio III - per le finalità di gestione della procedura selettiva.

Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui all'art. 7 della legge n. 196/2003 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del citato Ufficio III della Direzione del Personale.

- Art. 13 -

Accesso agli atti della procedura

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della procedura è differito fino al termine di approvazione della graduatoria finale di cui all'art. 10 del presente bando.

- Art. 14 -


Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

Roma, 23 maggio 2016

IL CAPO DIPARTIMENTO

Luigi Ferrara



Le controversie relative al predetto bando sono devolute al competente organo giurisdizionale.